

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA DISCIPLINA DELLE UDIENZE PENALI E PER LA DIFESA
D'UFFICIO

1. L'udienza penale inizia alle ore 09.00 e si protrarrà, salvo casi eccezionali, non oltre le ore 16.00.

La trattazione dei processi in orario pomeridiano sarà tendenzialmente dedicata alle discussioni evitando l'espletamento di attività istruttorie complesse e/o di non breve durata, che possano prima facie determinare il protrarsi dell'udienza oltre le ore 16.00.

In ogni caso sarà evitata la fissazione di un numero di processi che, per la loro complessità, non possano essere trattati nella medesima udienza, onde evitare continui rinvii e disagi per tutti gli operatori e gli utenti.

2. I magistrati del settore penale, nell'esercizio del loro potere di direzione dell'udienza e di gestione del proprio ruolo, avranno cura di fissare per ciascuna udienza un numero di processi che, in considerazione della loro complessità, del numero di testimoni e/o consulenti da sentire, del numero delle parti ed egli avvocati che vi partecipano, consentirà la loro trattazione entro le ore 16.

Ogni giudice del dibattimento predisporrà l'elenco dei processi, con le relative fasce di cui al par. 8 e l'ordine di chiamata, fissati per ogni udienza, da affiggersi sulla porta di ingresso della relativa aula.

3. L'ufficiale giudiziario, o chi ne esercita in sue veci le funzioni, dovrà trovarsi in aula prima dell'inizio dell'udienza (ex art. 21 D.M. n. 334/1989 Reg. Esec. C.p.p.) e curerà l'afflusso delle parti, degli ausiliari del giudice e dei testimoni identificando questi ultimi.

4. I processi che sicuramente non potranno essere trattati per qualunque causa obiettivamente rilevabile (difetti di notifiche, impedimenti, diversa composizione collegiale, incompatibilità di componenti del collegio, etc.), saranno chiamati e rinviati in apertura di udienza.

5. In apertura della udienza gli avvocati si impegnano a segnalare immediatamente eventuali impedimenti a comparire dei propri assistiti, al fine di consentire ogni preliminare deliberazione in merito.

6. Intorno alle ore 13.00, qualora non sia completata la fascia oraria relativa alla fase istruttoria (vedi par. 8), sarà effettuata una ricognizione dei processi per stabilire quali e quanti saranno chiamati nel prosieguo dell'udienza, disponendo contestuale rinvio di quelli per i quali il giudice ritenga non possa procedersi alla relativa celebrazione per il protrarsi di altri processi.

7. Le istanze di rinvio ex art. 420-ter c.p.p. (che in relazione ad impedimento dovuto a contestuale impegno professionale del difensore presso altro ufficio giudiziario potranno essere documentate mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/00, fatta salva ogni attività di verifica da parte del Giudice dell'effettivo impedimento assoluto del difensore a comparire, della tempestività dell'istanza di rinvio, avuto riguardo al momento in cui l'istante ha avuto conoscenza del concomitante impegno professionale, e della legittimità della scelta del difensore per il diverso impegno professionale) e/o qualsiasi

altra istanza che in base a leggi vigenti (ad es. patteggiamento allargato) o sopravvenienti possa comportare la definizione immediata dei processi o la concessione di termini, dovranno essere presentate tempestivamente e con congruo anticipo rispetto alla data di udienza presso la segreteria del PM procedente (il quale avrà la facoltà di delegare il PM di udienza per il consenso sui patteggiamenti relativi a procedimenti non complessi), nonché presso la cancelleria del Tribunale. Tali istanze potranno essere anticipate a mezzo mail o pec, fatto salvo l'obbligo di successiva formalizzazione nelle forme legalmente previste. Allo stesso modo i magistrati giudicanti nonché quelli della Procura della Repubblica comunicheranno con congruo anticipo al locale C.O.A. eventuali impegni istituzionali e/o impedimenti che possano determinare lo slittamento e/o il rinvio dei processi.

8. In ogni singola udienza i processi saranno chiamati in tre distinte fasce orarie:

nella prima fascia, tra le ore 09.00 e le ore 9.30 verranno trattati:

- processi in prima udienza di comparizione (vedi par. 11);
- processi che non possono trattarsi per qualsivoglia ragione;
- processi che devono essere assegnati ad altro magistrato;
- processi che, in base a leggi vigenti o sopravvenienti, possono trovare definizione immediata;

nella seconda fascia, tra le ore 9.30 e le ore 13.30 verranno trattati i processi in fase istruttoria, iniziando da quelli con imputati detenuti; in caso di processi con istruttoria complessa che non sia stato possibile esaurire entro il suddetto limite orario, resta ferma la possibilità per il giudice di protrarre la durata della fascia anche oltre le ore 13.30;

nella terza fascia, dalle ore 13.30 alle ore 16.00, verranno trattati i processi in fase di discussione, per tali dovendosi intendere quelli provenienti da udienza rinviata per tale esclusivo incumbente e quelli per i quali è prevedibile una discussione complessa.

Per evitare inutili pause durante l'udienza, qualora l'esaurimento dei processi previsti nelle prime due suddette fasce orarie dovesse avvenire in orario antecedente a quello limite sopra specificato, il giudice chiamerà i processi previsti nella fase o nelle fasi successive a quella appena terminata.

9. Anche in deroga all'ordine dei processi fissati nel ruolo, il Giudice tratta con precedenza – nell'ordine – i giudizi nei quali siano presenti: testimoni detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenni. Tali situazioni saranno segnalate dagli interessati, senza ritardo, al giudice.

10. I processi con imputati detenuti e quelli in cui siano contestati reati di prossima prescrizione (tali devono intendersi quelli di cui all'art.240bis disp.att. c.p.p.) saranno trattati alla prima udienza e le parti hanno l'obbligo (sancito da apposito provvedimento di autorizzazione che il giudice redigerà sulla lista testimoniale) di citare i testi indicati nelle rispettive liste.

11. L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico, sia in quello collegiale, con eccezione dei giudizi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare coercitiva, della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, e di quelli relativi a reati per i quali sia prossima l'estinzione per prescrizione, è

dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla definizione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, alla ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., nonché alla definizione dei giudizi con rito abbreviato non condizionato alla assunzione di prove.

In tale udienza, dunque, non si assumono prove né si dà corso all'esame degli imputati, periti e consulenti tecnici.

Deve intendersi prima udienza anche quella fissata a seguito di rinvio preliminare dovuto a difetto di notifica, ad astensione dalle udienze indetta da organismi dell'Avvocatura o della Magistratura Onoraria, ad astensione del giudice ex art.36 c.p.p., a diversa composizione dell'organo collegiale giudicante o a seguito di smistamento ad altro giudice.

Per tali ragioni, le parti sono esonerate dalla citazione dei testimoni e dei propri consulenti tecnici.

12. PM e GUP dovranno inserire, opportunamente, in calce ai decreti di citazione e di rinvio a giudizio il seguente avviso: *"La persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni e il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto ma non l'obbligo di intervenire alla sopracitata udienza. Potrà essere, tuttavia, nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire. In questo caso, la mancata comparizione, quale testimone, senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà essere inoltre disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria".*

13. Il PM nelle citazioni testimoniali indicherà il nome del Giudice del dibattimento nonché l'aula di udienza.

14. I rinvii dei processi, effettuati assicurando il rispetto delle suddette fasce orarie, saranno disposti in modo tale da assicurare che i processi ad istruttoria complessa (per tali dovendosi intendere quanto meno quelli ex art. 589 c.p. per colpa medica o a seguito di infortuni sul lavoro o ex art.589bis c.p. e quelli derivanti da decreto che dispone il giudizio vengano) trattati nella udienza mensile in cui è assicurata la presenza del PM togato, nella quale il Giudice eviterà di farvi confluire anche processi di facile definizione.

La Procura della Repubblica, pertanto, comunicherà tempestivamente al Presidente della sezione penale il calendario delle udienze dibattimentali anche monocratiche previste per ciascun sostituto.

15. Per i processi c.d. complessi per numero di imputati, capi di imputazione, testimoni o consulenti da escutere, sarà onore del Giudice alla prima udienza, laddove possibile, redigere un calendario che consente la individuazione delle successive udienze per la istruttoria dibattimentale e per la discussione, nonché i presumibili tempi di definizione del processo.

16. Gli avvocati sono tenuti a essere presenti tempestivamente in udienza sulla scorta dell'ordine e dell'ora indicati sullo statino.

17. I difensori di ufficio di turno, sono tenuti a essere reperibili dalle ore 09.00 e sino alla chiusura dell'udienza in modo da garantire il corretto svolgimento della stessa ed evitare ingiustificati differimenti e/o stenosi dei processi.

Il difensore di turno dovrà comunicare tempestivamente in cancelleria eventuali cause di impedimento a garantire la propria irreperibilità.

Le sostituzioni nel turno potranno essere effettuate solo da avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio ex art. 97, 4° c. ultimo periodo, c.p.p..

Il Giudice, al quale sarà fornito tempestivamente dal C.O.A. l'elenco trimestrale dei difensori di ufficio, qualora debba nominare un difensore di ufficio ex art. 97, 4° c., c.p.p., ha l'onere di verificare, consultando il fascicolo, se vi sia stata duplice ingiustificata consecutiva assenza del difensore d'ufficio originariamente nominato o del difensore di fiducia e, in tal caso, provvede alla nomina di un difensore ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p. in tal modo sostituendo il difensore d'ufficio o il difensore di fiducia assente e ciò al fine di tutelare e garantire compiutamente il diritto di difesa dell'imputato.

Il Giudice provvederà in tal senso, anche alle successive udienze.

Il Consiglio dell'Ordine dovrà vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni e in caso di segnalazione da parte degli uffici giudiziari nei confronti di un difensore d'ufficio, disporrà a mezzo di un consigliere lo svolgimento di una istruttoria, al fine di accertare le motivazioni della mancata comparizione in udienza delle attività per cui era stato designato.

In caso di reiterate segnalazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dell'avvocato di ufficio per manchevolezze non giustificate il C.O.A. renderà parere negativo al CNF ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'albo dei difensori d'ufficio.

Il difensore d'ufficio, regolarmente iscritto nell'apposito elenco, ha il dovere di attenersi al presente protocollo ed a quanto stabilito dalle norme in materia di difesa d'ufficio, costituendo la relativa violazione, condotta rilevante a fini disciplinari.

18. Il PM, i difensori, gli assistenti di udienza e gli ufficiali giudiziari hanno l'obbligo di indossare la toga.

19. Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. E' vietato l'uso dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata.

20. Nelle adiacenze delle aule di udienza i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti.

Il Giudice procedente provvederà, in proposito, ad esercitare i poteri che gli spettano in tema di polizia delle udienze.

21. Le disposizioni contenute nel presente Protocollo saranno osservate da tutti gli iscritti all'ordine nonché dai difensori provenienti da altri circondari.


Ad esso sarà data omogenea applicazione da parte di tutti i magistrati – siano essi togati od onorari – addetti alla Sezione Penale.

La eventuale inosservanza delle stesse disposizioni da parte sia dei magistrati che degli avvocati sarà preventivamente segnalata al Presidente della Sezione Penale e al Presidente del C.O.A. territoriale, i quali, assunte le opportune informazioni, adotteranno le iniziative di rispettiva competenza volte ad assicurare il rispetto delle intese trasfuse nel regolamento protocollare.

22. Le disposizioni del presente Protocollo entreranno in vigore dal 15° giorno della sua sottoscrizione.

Matera, 13.02.2018


Il Presidente del Tribunale di Matera



Il Procuratore della Repubblica




Il Presidente della Sezione Penale



Il Coordinatore del Giudice di Pace di Matera



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente della Camera Penale

